

Ma i loro lamenti, piuttostochè contro i decreti reali, avrebbero dovuto essere rivolti sulle disposizioni della legge. E questo, se lo credono, potranno anche farlo in appresso. Nello stato attuale delle cose, la Commissione ha trovato che i lamenti diretti contro i decreti reali non erano giustificati, ed è per ciò che propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Comprenderà la Camera facilmente la ragione per la quale io ho domandato la parola, e non troverà strano sicuramente che io le domandi nello stesso tempo un breve momento di cortesia.

All'onorevole relatore della Commissione, della quale io pure sono componente, è piaciuto ricordare il mio nome e la parte da me presa, quando fu caldamente discussa la sorte che sarebbe stata serbata agli impiegati delle segreterie dei soppressi Consigli generali degli ospizi nelle provincie napoletane, all'occasione che l'onorevole Minghetti, relatore della legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie, non credè, insieme alla Giunta incaricata di riferirne alla Camera, di aderire all'emendamento da me proposto, nel quale io prevedeva la sorte durissima che sarebbe stata fatta a questi impiegati, qualora nell'articolo 34 non si fosse introdotta una clausola che avesse tolti questi impiegati all'immobilizzazione a cui sono stati condannati.

È inutile il riandare quale fosse stato lo spirito, quali le cause di quella lunga e dotta discussione nella quale versò il Parlamento italiano. Io non dissimulo e non sdegno di riconoscere che una delle più liberali leggi che sia uscita dal Parlamento italiano sia precisamente quella sulle opere pie; epperò qualsiasi censura che potesse essere fatta da me, sarebbe contraria ai miei convincimenti. Ciononpertanto se allora io presi le difese degli impiegati delle opere pie nelle provincie napoletane, oggi condannati a vivere dello scarso stipendio loro assegnato senza speranza nè di promozione, nè di avanzamento, e nemmeno di essere collocati in pianta, non deve far meraviglia che io, come faciente parte della Commissione, oggi abbia diviso l'idea propositavi dal relatore di adottare l'ordine del giorno puro e semplice.

A togliere adunque quest'apparente contraddizione, tra la parte da me sostenuta nel 1862 e la parte che oggi vengo a sostenere, come componente la Giunta delle petizioni, innanzi alla Camera all'occasione che deve profferire il suo giudizio intorno ai lamenti che vengono portati innanzi da tutti gli impiegati, o dalla massima parte dei superstiti impiegati degli aboliti Consigli generali degli ospizi nelle provincie napoletane, mi corre il debito di dire prima di tutto quale sia l'ostacolo che ha dettato la severità di queste conclusioni, e quale sia la ragione alla quale io mi sono rassegnato nel dividere le opinioni unanimi della Giunta delle petizioni, intorno a quella di cui è discusso. Il

decreto del 20 agosto 1864 fu eseguito da tutti i Consigli provinciali nelle provincie napoletane senzachè nell'applicazione sia stato elevato alcun richiamo contro l'incostituzionalità di esso, imperocchè il ministro dell'interno del 1864 contravenne al testo chiarissimo dell'articolo 34 della legge sulle opere pie; ed infatti, se si fosse data esecuzione rigorosa a quell'articolo, tutti gli impiegati che oggi si lamentano dell'immobilizzazione nella quale debbono morire, sarebbero stati messi sul lastrico e non avrebbero avuto alcun altro stipendio.

Allora il Ministero dell'interno forse vedendo la necessità nella quale si trovava l'amministrazione di provvedere alla sorte di questi impiegati, e di violentare nello stesso tempo il senso giuridico dell'articolo 34 della legge sulle opere pie, emise il provvedimento di cui è parola nella petizione, e facoltò i Consigli provinciali del Napoletano a fare la riduzione degli impiegati delle segreterie, ad assimilare i loro gradi a quelli delle prefetture ed a stabilire il corrispondente stipendio onde migliorare la loro sorte; nello stesso tempo prescrisse che siffatti stipendi fossero pagati sopra gli stessi ratizzi che erano stati aboliti dalla legge del 3 agosto 1863. La Commissione in conseguenza vide innanzi a sé il decreto del 20 agosto 1864, quantunque illegale, perchè contrario alle testuali disposizioni dell'articolo 34 della legge sulle opere pie, pure, uniformemente eseguito da tutti i Consigli provinciali, senzachè una protesta contro esso fosse stata elevata.

Se adesso la Commissione avesse dovuto ventilare questa quistione innanzi alla Camera, quali conseguenze ne sarebbero derivate? Secondo la Giunta delle petizioni sarebbe stato giustissimo occuparsi dell'esame di esso e proporre alla vostra saviezza i rimedi opportuni per richiamare il potere esecutivo all'osservanza della legge; ma impugnandosi d'illegalità questo decreto, e venendosi dalla Camera nella determinazione di sospendersene le prescrizioni che sono state da cinque anni e più eseguite, i petenti impiegati delle opere pie che si lamentano della attuale loro dura sorte, sarebbero rimasti senza stipendio, imperocchè i ratizzi, quantunque abusivamente prescritti dal Ministero dell'interno, col decreto del 20 agosto 1864, avrebbero dovuto cessare in forza della legge del 3 agosto 1862, ed in tale caso questi impiegati da chi sarebbero soddisfatti dei loro averi?

Ognuno di voi comprende che la Commissione, ed io in particolare, posti in questo bivio, anzichè presentarci davanti alla Camera per accusare d'incostituzionalità o d'illegalità il decreto del 24 agosto 1864, ci siamo ispirati a sentimenti d'umanità verso una classe sventurata d'impiegati, e vi abbiamo proposto l'ordine del giorno. Al contrario, se volendo essere rigidi osservatori della legge suaccennata, si fosse da noi chiesto alla Camera che avesse ordinato la sospen-